

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore LIMONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 APRILE 1973

Modificazioni delle norme relative alla destituzione di diritto dei pubblici dipendenti

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge si rende necessario onde far evitare la perdita del posto a quei pubblici dipendenti che siano incorsi in qualche reato lieve e che pertanto abbiano potuto beneficiare dell'ultimo provvedimento di amnistia ed indulto (articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1970, n. 283) il quale ha consentito il condono anche per le pene accessorie.

Gli effetti penali della condanna però restano. In tal senso si è espresso il Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza del 19 dicembre 1964, n. 997, per ciò si incorre oltre che nella perdita dell'elettorato attivo e passivo — ai sensi della legge 7 ottobre 1947, numero 1058, articolo 2 — anche nella destituzione di diritto, come si desume dall'articolo 85 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Detto articolo recita testualmente:

« L'impiegato incorre nella destituzione, escluso il procedimento disciplinare:

a) per condanna, passata in giudicato, per delitti contro la personalità dello Stato,

esclusi quelli previsti nel capo IV del titolo I del libro II del codice penale; ovvero per delitti di peculato, malversazione, concussione, corruzione, per delitti contro la fede pubblica, esclusi quelli di cui agli articoli 457, 495, 498 del codice penale, per delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume previsti dagli articoli 519, 520, 521, 531, 532, 533, 534, 535, 536 e 537 del codice penale e per delitti di rapina, estorsione, millantato credito, furto, truffa ed appropriazione indebita;

b) per condanna, passata in giudicato, che importi l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'applicazione di una misura di sicurezza detentiva o della libertà vigilata ».

Questa conseguenza è senz'altro sproporzionata al fatto commesso e allo spirito del provvedimento di amnistia ed indulto di cui sopra.

La norma prospettata — pare al proponente — risponde allo spirito di modifica del libro I del nuovo codice penale già approvato dal Senato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le disposizioni previste dall'articolo 85 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non si applicano a coloro che, pur condannati con condanna passata in giudicato, per i reati in esso previsti, non siano stati interdetti dai pubblici uffici.

Art. 2.

Le disposizioni di cui al precedente articolo si applicano anche a coloro i quali siano stati destituiti in base a sentenza passata in giudicato da data non anteriore al 6 aprile 1970.